

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO**NUOVA DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ORIENTAMENTO E IL PLACEMENT**

REGOLAMENTO PREVIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p data-bbox="71 414 750 481">Art. 1 - Istituzione del Servizio di orientamento e tutorato</p> <p data-bbox="23 504 798 795">1. Presso L'Università degli Studi di Foggia è istituito il Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di Orientamento e Tutorato, ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 e successive modificazioni (art. 17 comma 95 della Legge 127/97 e art. 11, comma 7/g del DM 509/99) e dell'art. 9 del Regolamento Didattico d'Ateneo.</p> <p data-bbox="23 806 798 840">2. Il Servizio di cui al comma 1 è finalizzato a:</p> <p data-bbox="23 862 798 1041">a) potenziare nei giovani capacità che permettano loro non solo di scegliere un percorso di studi universitario, ma di programmare in modo adeguato il loro futuro partecipando attivamente alle scelte di studio e di lavoro;</p> <p data-bbox="23 1064 798 1142">b) ridurre in modo significativo i tempi di attraversamento dei percorsi curriculari e gli abbandoni;</p> <p data-bbox="23 1164 798 1444">c) anticipare, in base ad un'accurata analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, dei trend produttivi e dell'innovazione tecnologica, la domanda potenziale dei profili professionali d'interesse del mondo del lavoro e rendere fruibile la sua conoscenza agli studenti per orientare le loro scelte in fase d'ingresso nell'Università;</p> <p data-bbox="23 1467 798 1691">d) ottimizzare i processi delle singole sezioni dell'Offerta Formativa attraverso l'allestimento di un sistema informativo che renda disponibili in tempo reale informazioni sull'andamento delle principali variabili didattiche e formative;</p> <p data-bbox="23 1713 798 1948">e) contribuire a risolvere le situazioni di disagio di alcune categorie di studenti deboli, o a rischio rispetto ai ritmi formativi ed al mercato del lavoro (per es. studenti lavoratori, diversamente abili, stranieri, ecc.) promuovendo servizi ad esse appositamente destinati;</p> <p data-bbox="23 1971 798 2038">f) raccordare l'offerta formativa, soprattutto nella fase di avvio verso la professionalizzazione, alla domanda</p>	<p data-bbox="853 414 1516 481">Art. 1 - Istituzione dei Servizi di orientamento e placement</p> <p data-bbox="821 560 1540 884">1. Presso l'Università di Foggia sono istituiti i Servizi di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di Orientamento e Placement ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 e successive modificazioni (art. 17 comma 95 della Legge 127/97 e art. 11, comma 7/g del DM 509/99) e dell'art. 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo.</p> <p data-bbox="821 907 1540 940">2. I Servizi di cui al comma 1 sono finalizzati a:</p> <p data-bbox="821 963 1540 1142">a) promuovere processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita attraverso attività di informazione, formazione, tutoring e peer tutoring finalizzate al miglioramento del successo formativo;</p> <p data-bbox="821 1164 1540 1489">b) potenziare nei giovani capacità di scelta e di costruzione consapevole di un progetto di sviluppo formativo e professionale che permetta loro non solo di scegliere un percorso di studi universitario, ma di programmare in modo adeguato il loro futuro partecipando attivamente alle scelte di studio e di lavoro;</p> <p data-bbox="821 1512 1540 1646">c) ridurre in modo significativo i tempi dei percorsi curriculari e gli abbandoni e le forme di dispersione implicita;</p> <p data-bbox="821 1668 1540 1993">d) anticipare, in base ad un'accurata analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, dei trend produttivi e dell'innovazione tecnologica, la domanda potenziale dei profili professionali d'interesse del mondo del lavoro e rendere fruibile la sua conoscenza agli studenti per orientare le loro scelte in fase d'ingresso nell'Università;</p> <p data-bbox="821 2016 1540 2038">e) ottimizzare i processi delle singole sezioni</p>

esplicita e ai bisogni del sistema produttivo, attraverso un rapporto stabile con le imprese e gli ordini professionali;

g) mettere a disposizione servizi integrati (servizi agli studenti, alle famiglie, alle imprese, agli organismi di regolazione del mercato del lavoro), anche sotto forma di liasons office tra il mondo della formazione e quello del lavoro;

h) promuovere forme di collaborazione attraverso convenzioni con Enti e Consorzi che svolgano attività coerenti con gli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 2 – Comitato di Ateneo per l'orientamento e il tutorato (C.O.A.T.)

1. Per la realizzazione del Servizio di cui all'Art. 1, l'Università si avvale del C.O.A.T.

2. Il Comitato è composto da:

- Il Delegato Rettorale per l'orientamento, il tutorato e il placement, con funzioni di Presidente;
- I Delegati dei Dipartimenti (in numero massimo di **tre** per ogni dipartimento), per l'orientamento, il tutorato e il placement;
- due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti;
- il Direttore Generale o suo delegato;
- **il Responsabile dell'Area Orientamento e Placement o suo delegato;**
- il Responsabile del Servizio Orientamento e Tutorato o suo delegato, con funzioni di Segretario verbalizzante.

In qualità di uditori, dovranno essere invitati a partecipare alle sedute i responsabili della Comunicazione di Ateneo ed i responsabili dei Servizi Didattica e Servizi agli Studenti di ciascun Dipartimento.

Su temi specifici, possono partecipare, inoltre, i rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro, dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e

dell'Offerta Formativa attraverso l'allestimento di un sistema informativo che renda disponibili in tempo reale informazioni sull'andamento delle principali variabili didattiche e formative;

f) contribuire a risolvere le situazioni di disagio di alcune categorie di studenti deboli o a rischio rispetto ai ritmi formativi e al mercato del lavoro (per es. studenti lavoratori, diversamente abili, stranieri, ecc.) promuovendo servizi ad esse appositamente destinati;

g) raccordare l'offerta formativa, soprattutto nella fase di avvio verso la professionalizzazione, alla domanda esplicita e ai bisogni del sistema produttivo, attraverso un rapporto stabile con le imprese e gli ordini professionali;

h) mettere a disposizione servizi integrati (servizi agli studenti, alle famiglie, alle imprese, agli organismi di regolazione del mercato del lavoro), anche sotto forma di liasons office tra il mondo della formazione e quello del lavoro;

i) partecipare attivamente alla progettazione di percorsi, attività, servizi di promozione dell'inclusione, dell'emancipazione e di orientamento formativo delle giovani generazioni in sinergia con le realtà territoriali (terzo settore, scuole ecc.)

l) promuovere forme di collaborazione attraverso convenzioni con Enti e Consorzi che svolgano attività coerenti con gli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 2 – Comitato di Ateneo per l'orientamento e il placement (C.O.P.A.)

1. Per la realizzazione dei Servizi di cui all'Art. 1, l'Università si avvale del **C.O.P.A.**

2. Il Comitato è composto da:

- il Delegato Rettorale per l'orientamento, con funzioni di Presidente;

degli enti locali.

3. Il C.O.A.T.:

- individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di orientamento sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;
- cura il coordinamento delle attività e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dalle singole strutture didattiche;
- recepisce le richieste di orientamento e di sostegno prodotte ai servizi centrali di Ateneo e individua le necessità emerse riguardo al loro soddisfacimento;
- promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi;
- cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle azioni intraprese;
- contribuisce alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo scopo di realizzare iniziative;
- esprime un parere sulle attività di orientamento, effettuate ogni anno dall'Area Orientamento e Placement, e delle strutture didattiche periferiche;
- verifica semestralmente lo stato di avanzamento o la realizzazione delle iniziative proposte/pianificate;
- promuove l'integrazione tra Amministrazione centrale e periferica e tra i Dipartimenti e i Corsi di Studio.

Al C.O.A.T., sono affidati inoltre, secondo l'art.15 del "Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento", i seguenti compiti:

- monitorare l'attività di tirocinio dei Dipartimenti;
- proporre schemi di convenzioni-tipo;
- deliberare sulle proposte di risoluzione delle convenzioni già in essere, qualora nel corso del rapporto convenzionale venga riscontrata la inidoneità della struttura al proseguimento della collaborazione.

4. Il C.O.A.T. redige annualmente un documento di sintesi

- il Delegato Rettorale per il placement, con funzioni di Vicepresidente;
- i Delegati dei Dipartimenti (in numero massimo di tre per ogni Dipartimento), per l'orientamento e il placement;
- due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti, in carica per due anni solari;
- il Responsabile dell'Area Orientamento e Placement o suo delegato;
- i Responsabili dei Servizi Orientamento e Placement o loro delegati, con funzioni di Segretario verbalizzante.

In qualità di uditori, potranno essere invitati a partecipare alle sedute i responsabili della Comunicazione di Ateneo ed i responsabili dei Servizi Didattica e Servizi agli Studenti di ciascun Dipartimento.

Su temi specifici, possono partecipare, inoltre, i rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro, dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e degli enti locali.

3. Il C.O.P.A.:

- individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di orientamento sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;
- cura il coordinamento delle attività e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dalle singole strutture didattiche;
- recepisce le richieste di orientamento e di sostegno prodotte ai servizi centrali di Ateneo e individua le necessità emerse riguardo al loro soddisfacimento;
- promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi;

delle attività svolte e un documento programmatico, che vengono presentati al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 – Caratteristiche e obiettivi generali
dell'orientamento e del tutorato**

1. Attraverso le attività di orientamento e tutorato l'Università si impegna a:

a) accogliere le studentesse e gli studenti nel momento dell'ingresso nel mondo universitario e offrire strumenti di orientamento informativo e formativo finalizzati a migliorare competenze decisionali, organizzative e relazionali degli studenti utili alla costruzione di un più consapevole progetto formativo e/o professionale;

b) sviluppare competenze decisionali dinanzi alle diversificate e complesse opportunità formative;

c) migliorare l'efficacia dei percorsi formativi attraverso la realizzazione di percorsi di studio qualitativamente più produttivi e significativi e quantitativamente più essenziali ed efficaci, favorendo strategie fondate sui principi di individualizzazione e personalizzazione dell'apprendimento;

d) promuovere progetti e attività formative finalizzate a eliminare, o comunque a ridurre, gli ostacoli spazio-temporali all'apprendimento (frequenza ecc.) favorendo, con ciò, la riduzione dei fenomeni di dispersione implicita ed esplicita, di abbandono, di ritardo e di eventuale divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio. Al riguardo, è prestata una particolare attenzione a quelle studentesse e a quegli studenti che si trovano in situazione di diversabilità, a coloro che in base ad eventuali attività di monitoraggio presentano debiti formativi, alle studentesse e agli studenti lavoratori nonché alle studentesse e agli studenti fuori sede e stranieri.

2. Considerato lo stretto collegamento fra le attività di orientamento e le attività di tutorato e la loro connessione con l'attività didattica, è necessario che le singole attività,

- cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle azioni intraprese;
- contribuisce alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo scopo di realizzare iniziative;
- esprime un parere sulle attività effettuate ogni anno dall'Area Orientamento e Placement e delle strutture didattiche periferiche;
- verifica semestralmente lo stato di avanzamento o la realizzazione delle iniziative proposte/pianificate;
- promuove l'integrazione tra Amministrazione centrale e periferica e tra i Dipartimenti e i Corsi di Studio.

Al **C.O.P.A.**, sono affidati inoltre, secondo l'art.15 del "Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento", i seguenti compiti:

- monitorare l'attività di tirocinio dei Dipartimenti;
- proporre schemi di convenzioni-tipo;

4. Il **C.O.P.A.** redige annualmente un documento di sintesi delle attività svolte e un documento programmatico, che vengono presentati al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 – Caratteristiche e obiettivi generali
dell'orientamento e del placement**

1. Attraverso le attività di orientamento e placement l'Università si impegna a:

a) accogliere le studentesse e gli studenti nel momento dell'ingresso nel mondo universitario e offrire strumenti di orientamento informativo e formativo finalizzati a migliorare competenze decisionali, organizzative e relazionali degli studenti utili alla costruzione di un più consapevole progetto formativo e/o professionale;

pur nella loro specificità, si realizzino all'interno di un quadro coerente di sviluppo e interazione tra le diverse componenti e si colleghino con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

Art. 4 - Obiettivi specifici e organizzazione dell'orientamento e del tutorato

1. Al fine di definire gli obiettivi specifici di ciascuna Dipartimento per l'orientamento e il tutorato, le singole strutture didattiche recepiscono le priorità e le indicazioni generali individuate dal Comitato di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato.

2. Le singole strutture didattiche sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento delle attività di orientamento e tutorato e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento, in conformità con il presente Regolamento quadro. Ogni Dipartimento è tenuto a coordinare le attività di orientamento e di tutorato e a darne comunicazione alla struttura di coordinamento centrale.

3. Ciascun Dipartimento elabora annualmente un piano di orientamento e tutorato che presenta al C.O.A.T. entro il mese di giugno.

Nel piano vengono indicate:

- a) le azioni dirette all'orientamento e al tutorato;
- b) la ripartizione tra i docenti dei compiti di orientamento e tutorato;
- c) i servizi di supporto da richiedere agli uffici dell'Università;
- d) le eventuali collaborazioni interne ed esterne.

4. Il piano di cui al comma 3 può costituire la base per i progetti di incentivazione presentati annualmente dai Dipartimenti al Senato Accademico.

5. Ciascun Dipartimento applica le procedure di

b) sostenere gli studenti con strategie di tutoring, peer tutoring e career advising, attività di orientamento e ri-orientamento durante l'intero percorso di studio al fine di sostenere e garantire il successo formativo

c) promuovere progetti e attività formative finalizzate a eliminare, o comunque a ridurre, gli ostacoli spazio-temporali all'apprendimento (frequenza ecc.) favorendo, con ciò, la riduzione dei fenomeni di dispersione implicita ed esplicita, di abbandono, di ritardo e di eventuale divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio. Al riguardo, è prestata una particolare attenzione a quelle studentesse e a quegli studenti che si trovano in situazione di diversabilità, a coloro che in base ad eventuali attività di monitoraggio presentano debiti formativi, alle studentesse e agli studenti lavoratori.

2. Considerato lo stretto collegamento fra le attività di orientamento e placement e la loro connessione con l'attività didattica, è necessario che le singole attività, pur nella loro specificità, si realizzino all'interno di un quadro coerente di sviluppo e interazione tra le diverse componenti e si colleghino con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

Art. 4 - Coordinamento centrale dell'attività dell'orientamento e del placement con i Dipartimenti

1. Al fine di definire gli obiettivi specifici di ciascuna Dipartimento, le singole strutture didattiche recepiscono le priorità e le indicazioni generali individuate dal **C.O.P.A.**

2. Ogni Dipartimento è tenuto a coordinare le attività di orientamento e di placement e a darne

autovalutazione alle attività previste dal piano annuale di orientamento e tutorato, nel contesto del sistema di valutazione della didattica.

Art. 5 – Soggetti

1. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.

2. I singoli docenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento e dal piano annuale approvato per ciascun Corso di studio, svolgono attività di tutorato, sia esso individuale che di gruppo. Nell'ambito dell'orientamento essi partecipano alle iniziative organizzate e coordinate a livello di Dipartimento, contribuendo alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento e frequenza dei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento.

3. Gli studenti tutori, scelti dall'Amministrazione con apposito bando, svolgono le attività previste sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento e tutorato, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dalla Comitato di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (C.O.A.T.) e dall'Area Orientamento e Placement.

4. Nelle attività di orientamento e tutorato i docenti, su delibera dei Dipartimenti competenti, possono essere coadiuvati da collaboratori esperti, interni ed esterni all'Università.

Art. 6 - Collaborazione istituzionale e servizi

1. Per quanto riguarda gli aspetti della documentazione, dell'informazione e della valutazione, i Servizi per l'Orientamento e il Tutorato dei Dipartimenti si avvale del supporto fornito dall'Area Orientamento e Placement. In particolare l'Area in parola assicura il necessario supporto alle attività di orientamento e tutorato attuate dalle strutture

comunicazione alla struttura di coordinamento centrale.

3. Ciascun Dipartimento elabora annualmente un piano di orientamento e placement che presenta al C.O.P.A.. entro il mese di giugno.

Nel piano vengono indicate:

- a) le azioni dirette all'orientamento e al placement;
- b) la ripartizione tra i docenti dei compiti di orientamento e tutorato;
- c) i servizi di supporto da richiedere agli uffici dell'Università;
- d) le eventuali collaborazioni interne ed esterne.

Art. 5 – Soggetti

1. L'attività di orientamento in itinere (tutorato) rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.

2. I singoli docenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento e dal piano annuale approvato per ciascun Corso di studio, svolgono attività di orientamento in itinere, sia esso individuale che di gruppo. Nell'ambito dell'orientamento in ingresso essi partecipano alle iniziative organizzate e coordinate a livello di Dipartimento, contribuendo alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento e frequenza dei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento. Per es: uscite di orientamento itinerante, desk office nelle scuole, open day, visite guidate nei dipartimenti ecc.

3. Gli studenti tutor informativi e disciplinari, selezionati dall'Amministrazione con apposito bando, svolgono le attività previste di cui al comma 2 sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei

didattiche e realizza per gli studenti un servizio individuale di tipo informativo, orientativo e di sostegno.

Art.7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento modifica e integra il Regolamento per l'Orientamento e il Tutorato modificato con D.R. n. 778-2013 prot. 18330-I/3 dell'11.07.2013.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.

Dipartimenti per le attività di orientamento in ingresso e in itinere e di placement, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dal C.O.P.A e dall'Area Orientamento e Placement.

4. Gli studenti peer career advisor, selezionati con apposito bando emanato dall'Ateneo, svolgono le attività previste di cui al comma 2 con specifico riferimento all'orientamento in itinere e al peer tutoring sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento e di placement, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dal C.O.P.A, e dall'Area Orientamento e Placement.

5. Gli studenti, previa apposita richiesta, possono svolgere il loro tirocinio, se in linea con gli obiettivi di apprendimento e gli sbocchi occupazionali del loro corso di laurea, presso l'Area Orientamento—e placement e svolgere specifiche attività sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento e placement in linea con i loro obiettivi di apprendimento e con le esigenze del C.O.P.A.

6. In via sperimentale possono svolgere funzione di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita presso l'Ateneo centrale e i singoli Dipartimenti anche studenti che vogliono fare esperienze di *service learning* ovvero di *servizio solidale* funzionale, da un lato, ad offrire un servizio alla propria comunità di appartenenza attraverso la partecipazione attiva e dall'altro ad acquisire abilità trasversali.

Art. 6 - Collaborazione istituzionale e servizi

1. Per quanto riguarda gli aspetti della documentazione, dell'informazione e della valutazione, i Servizi per l'Orientamento e il Placement dei Dipartimenti si avvale del supporto fornito dall'Area Orientamento e Placement. In

particolare l'Area in parola coordina e assicura il necessario supporto alle attività di orientamento e placement attuate dalle strutture didattiche e realizza per gli studenti un servizio individuale di tipo informativo, orientativo e di sostegno.

Art.7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento modifica e integra il Regolamento di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato modificato con D.R. n. 289/2019, prot. 8040 – I/3 del 06.03.2019.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.